REGOLAMENTO (CEE) N. 1084/74 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1974

recante abbinamento tra l'importazione di carni bovine congelate e la vendita di carni detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che attualmente i prezzi delle carni bovine sui mercati rappresentativi della Comunità sono inferiori al prezzo d'intervento ; che i meccanismi d'intervento non consentono di rimediare tempestivamente alla situazione ;

considerando che la situazione dei mercati della Comunità è infatti caratterizzata sia dall'esistenza di cospicue giacenze di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento, sia da un'offerta abbondante di carni all'intervento ; che se si vuole ristabilire il normale funzionamento dei meccanismi d'intervento, delle misure devono essere prese al fine di liberare le capacità limitate di ammasso ;

considerando che, tale situazione risultando da offerte eccedentarie in cui le importazioni in provenienza dai paesi terzi esplicano un ruolo non trascurabile, è opportuno adottare misure destinate a limitare le importazioni di carni bovine congelate a quantitativi analoghi a quelli venduti dagli organismi d'intervento ; che, per conseguire tale scopo, occorre subordinare il beneficio del rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di un contratto relativo all'acquisto di carni provenienti dall'intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il rilascio di titoli d'importazione per carni bovine congelate è subordinato alla presentazione di un contratto relativo all'acquisto, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate detenute da un organismo d'intervento.

2. Il contratto d'acquisto dà diritto al rilascio di un titolo d'importazione per una quantità identica di carni congelate. A tal fine, 100 chilogrammi di carne senza ossa equivalgono a 130 chilogrammi di carne con ossa.

3. Il presente regolamento non si applica alle importazioni effettuate a valere sul contingente tariffario aperto con regolamento (CEE) n. 167/74.

Articolo 2

Il rilascio di un titolo conformemente al disposto dell'articolo 1 comporta menzione, nell'originale del contratto d'acquisto, di una delle diciture seguenti :

« Jumelage »
« Koblingstransaktioner »
« Kopplung »
« Linked sale »
« Abbinamento »
« Koppeling ».

La dicitura è completata dall'indicazione della quantità di carne per la quale il contratto ha determinato il rilascio di un titolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.